

DELIBERAZIONE 7 FEBBRAIO 2013
46/2013/R/EEL

VERIFICA DI CONFORMITÀ DI PROPOSTE DI MODIFICA DEL CODICE DI TRASMISSIONE,
DISPACCIAMENTO, SVILUPPO E SICUREZZA DELLA RETE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 febbraio 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 2/09, nonché per l'evoluzione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici (di seguito: decreto ministeriale 29 aprile 2009);
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2006, n. 39/06;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07 come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 (di seguito: TIMM) come successivamente modificata ed integrata;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 5/10, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione ARG/elt 5/10)
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2010, ARG/elt 211/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 211/10);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, ARG/elt 160/11;
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2012, 180/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 180/2012/R/eel);
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza di cui all'art.1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);

- la comunicazione di Terna in data 11 novembre 2010, prot. Autorità n. 37397 del 12 novembre 2010 (di seguito: comunicazione 12 novembre 2010);
- la comunicazione di Terna del 28 dicembre 2012, prot. Autorità n. 43547 in pari data (di seguito: comunicazione 28 dicembre 2012).

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito della procedura di aggiornamento ordinaria, di cui al paragrafo 14.2.4 del Codice di Rete, Terna ha posto in consultazione una proposta di modifica del Codice di Rete afferente i Capitoli 3, 4 e 7 nonché gli Allegati A22, A23, A25, A26, A34 e A60 (di seguito: Proposta di modifica del Codice di Rete);
- con comunicazione 28 dicembre 2012, conformemente a quanto previsto dal citato paragrafo 14.2.4, Terna ha trasmesso all'Autorità la Proposta di modifica del Codice di Rete corredata da:
 - le osservazioni formulate dagli operatori;
 - la relazione riepilogativa delle osservazioni pervenute con indicazione di quelle recepite e delle motivazioni alla base dell'eventuale mancato recepimento;
 - lo stralcio del parere reso dal Comitato di Consultazione;
- con comunicazione 28 dicembre 2012, Terna ha, altresì, informato l'Autorità che occorre un periodo di tempo di circa 10 (dieci) mesi per adeguare le procedure informatiche funzionali all'attuazione della Proposta di modifica del Codice di Rete;
- il paragrafo 14.2.4 del Codice di Rete prevede che entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della Proposta di modifica del Codice di Rete, l'Autorità e il Ministero dello Sviluppo Economico provvedono, per quanto di rispettiva competenza ed eventualmente di concerto, all'approvazione della medesima o alla formulazione delle loro osservazioni;
- la Proposta di modifica del Codice di Rete contiene le seguenti principali innovazioni:
 - a) estensione dell'offerta di accensione alle unità di produzione di tipo termoelettrico turbogas a ciclo aperto;
 - b) introduzione dell'offerta di cambio assetto per le unità di produzione di tipo termoelettrico combinato o ripotenziato;
 - c) introduzione del profilo di rampa di avviamento specifico per unità di produzione;
 - d) introduzione del tempo di rampa e del tempo di derampa specifici per unità di produzione;
 - e) introduzione del tempo di permanenza fuori servizio per tutte le unità di produzione di tipo termoelettrico ad eccezione di quelle di tipo termoelettrico turbogas a ciclo aperto;
 - f) modifica dell'algoritmo per il calcolo del corrispettivo di mancato rispetto dell'ordine di accensione;
 - g) modifica delle modalità di definizione del fabbisogno di riserva pronta per tener conto del contributo dell'immissione da impianti fotovoltaici;
 - h) modifica della tempistica delle attività connesse alla programmazione delle indisponibilità;
- le innovazioni, di cui al precedente alinea, possono essere raggruppate in quattro classi:

- innovazioni sull'articolazione delle offerte, che includono quelle di cui alle lettere da a) ad e);
 - innovazioni sulla metodologia di calcolo dei corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, che includono quella di cui alla lettera f);
 - innovazioni sulla metodologia di calcolo dei fabbisogni dei servizi di riserva, che includono quella di cui alla lettera g);
 - innovazioni sulle tempistiche di programmazione delle indisponibilità di rete e degli impianti, che includono quella di cui alla lettera h);
- le prime due classi di innovazioni traggono origine dalle previsioni di cui al punto 5 della deliberazione ARG/elt 211/10 e dagli esiti degli approfondimenti effettuati da Terna su osservazioni formulate dagli operatori nel corso di precedenti consultazioni; il punto 5 della citata deliberazione prevedeva, infatti, che Terna procedesse quanto prima ad elaborare una nuova proposta di revisione del Codice di Rete al fine di recepire quelle osservazioni presentate dagli operatori che, sebbene non accolte nella proposta di modifica del Codice di Rete allora in approvazione, Terna riteneva condivisibili sulla base di quanto riportato nella relazione riepilogativa trasmessa all'Autorità con comunicazione 12 novembre 2010;
 - la terza classe di innovazioni trae origine dalla crescente e rapida penetrazione della generazione fotovoltaica e dalle previsioni di cui all'art. 26, della deliberazione ARG/elt 5/10;
 - la quarta classe di innovazioni trae origine dalle previsioni di cui al punto 2, della deliberazione 180/2012/R/eel; il punto 2, della citata deliberazione prevedeva, infatti, di modificare il Codice di Rete in maniera tale da anticipare dal 30 agosto al 30 luglio di ciascun anno, il termine per l'invio delle richieste di indisponibilità degli impianti o degli elementi di rete per l'anno successivo e dal 15 ottobre al 14 settembre di ciascun anno, il termine per l'adozione della delibera annuale provvisoria delle indisponibilità;
 - la quasi totalità delle osservazioni formulate dagli operatori si sono concentrate sulle prime due classi di innovazioni mentre per la terza e quarta classe di innovazioni sono pervenute limitate richieste di precisazioni;
 - le prime due classi di innovazioni, pur registrando un ampio apprezzamento da parte degli operatori, sono state oggetto di varie osservazioni di cui due meritano particolare attenzione da parte dell'Autorità:
 - l'osservazione secondo cui i dati tecnici definiti dagli operatori non dovrebbero essere oggetto delle limitazioni previste dal Codice di Rete (attualmente afferenti i tempi di rampa, di arresto, di permanenza in servizio e di permanenza fuori servizio) in quanto finalizzate a rappresentare nella maniera più fedele possibile ciò che la singola unità abilitata è in condizioni di fare o non fare;
 - l'osservazione secondo cui i limiti massimi ai prezzi di accensione e di cambio assetto appaiono eccessivamente stringenti e dovrebbero essere eliminati o quantomeno allentati.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'art. 60, comma 60.2, lettera c), della deliberazione 111/06 prevede che Terna organizzi il mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) in maniera

tale da permettere agli utenti del dispacciamento titolari di unità abilitate - attraverso un'opportuna definizione delle tipologie di risorse da approvvigionare, degli algoritmi di mercato e del formato delle offerte - di formulare offerte che riflettano la struttura dei costi; tale previsione è, peraltro, coerente con l'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 29 aprile 2009 secondo cui la selezione delle risorse in MSD ha luogo sulla base di offerte articolate per riflettere adeguatamente la struttura di costi;

- ai fini dell'approvvigionamento di risorse su MSD, Terna seleziona le quantità di energia elettrica presentate in vendita o in acquisto non solo sulla base dei prezzi offerti (prezzo per l'offerta di Accensione, prezzo per l'offerta di Minimo, prezzi per le offerte di Altri Servizi, eccetera) ma altresì sulla base dei dati tecnici delle unità abilitate cui tali quantità afferiscono (tempo di avviamento, rampa di presa di carico, tempo di permanenza in servizio, eccetera); i dati tecnici rappresentano, quindi, parte integrante e sostanziale dell'offerta di risorse di ciascuna unità abilitata poiché concorrono, al pari dei prezzi, alla scelta di un'unità in luogo di un'altra; ciò in quanto i dati tecnici pongono dei limiti alle variazioni intertemporali delle quantità accettate o riservate con riferimento a una specifica unità;
- al pari dei prezzi, i dati tecnici afferenti un'unità abilitata non dovrebbero essere modificabili dall'utente del dispacciamento dopo l'accettazione o la riserva di una quantità da parte di Terna onde evitare che il medesimo utente possa manipolarli al fine di eludere gli obblighi contrattuali oppure di alterarli a suo favore; ciò in quanto, con l'accettazione o la riserva di una quantità da parte di Terna si realizza il trasferimento, dal sistema elettrico all'utente del dispacciamento, del rischio e del conseguente costo derivante da una prestazione difforme da quella pattuita (è il caso dello sbilanciamento);
- i dati tecnici di un'unità abilitata dovrebbero, quindi, essere liberamente definibili dal rispettivo utente del dispacciamento ma le variazioni dei medesimi dati dovrebbero essere consentite con tempistiche e modalità:
 - idonee a evitare che l'utente del dispacciamento possa trarre profitto da comportamenti opportunistici;
 - compatibili con i tempi di reazione degli algoritmi utilizzati da Terna per la programmazione ex-ante e la gestione del tempo reale e con le modalità di accettazione o riserva delle offerte su MSD e di calcolo degli sbilanciamenti effettivi;
- gli attuali sistemi di registrazione dei dati tecnici, di regolazione delle partite economiche e di monitoraggio dei comportamenti degli utenti del dispacciamento predisposti da Terna non sembrano essere pienamente in grado di gestire le variazioni dei dati tecnici secondo le modalità delineate ai precedenti alinea sebbene l'implementazione del sistema GAUDÌ e la flessibilità dei sistemi di monitoraggio implementati ai sensi del TIMM potrebbero facilitare le trasformazioni necessarie;
- i limiti massimi ai prezzi delle offerte di accensione e di cambio assetto contenuti nella proposta di modifica del Codice di Rete sono così definiti:
 - per l'offerta di accensione afferente le unità di produzione di tipo termoelettrico diverse da turbogas a ciclo aperto e in cui l'assetto di funzionamento corrispondente alla prima fascia di funzionamento non sia associato esclusivamente ad un turbogas in ciclo aperto, il limite è pari al prodotto fra il valore della potenza minima dell'unità dichiarata sul registro delle unità di produzione (di seguito: RUP), il valore medio

del prezzo delle offerte di minimo storicamente presentate dalle unità di produzione appartenenti al medesimo sottotipo di tecnologia, un numero di ore pari a 6 (sei) e un fattore di conversione pari a 1 (uno);

- per l'offerta di accensione afferente le unità di produzione di tipo termoelettrico turbogas a ciclo aperto, il limite è pari al prodotto fra il valore della potenza minima dell'unità dichiarata su RUP, il valore medio del prezzo delle offerte di minimo storicamente presentate dalle unità di produzione appartenenti al medesimo sottotipo di tecnologia, un numero di ore pari a 1 (uno) e un fattore di conversione pari a 1/10 (un decimo);
- per l'offerta di cambio assetto afferente le unità di produzione di tipo termoelettrico combinato o ripotenziato, il limite è pari al prodotto fra il valore della potenza minima dell'unità dichiarata su RUP, il valore medio del prezzo delle offerte di minimo storicamente presentate dalle unità di produzione appartenenti al medesimo sottotipo di tecnologia, un numero di ore pari a 1 (uno) e un fattore di conversione pari a 1/4 (un quarto);
- alcuni operatori hanno proposto di eliminare i summenzionati limiti mentre altri operatori hanno proposto di ridefinirli fissando pari a 1 (uno) tutti i fattori di conversione applicati nel calcolo dei limiti massimi ai prezzi delle offerte di accensione e delle offerte di cambio assetto;
- l'eliminazione dei limiti massimi ai prezzi delle offerte di accensione e di cambio assetto era prefigurata dalle motivazioni della deliberazione ARG/elt 211/10 laddove fossero state successivamente acquisite dagli utenti del dispacciamento le informazioni necessarie a verificare il grado di corrispondenza fra il prezzo offerto e il costo di accensione così da poter procedere a un progressivo aggiornamento od eliminazione dei predetti limiti; tuttavia, l'acquisizione di tali informazioni richiede un previo ulteriore sviluppo dei sistemi di raccolta dei dati necessari al monitoraggio di MSD (per esempio l'adeguamento della piattaforma CONSC utilizzata per acquisire i dati di consumo dei combustibili, di emissioni di CO₂ eccetera) e i limitati livelli di concorrenza e di trasparenza di MSD consigliano l'adozione di un approccio prudenziale da parte dell'Autorità;
- per contemperare l'esigenza di adottare un approccio prudenziale con l'esigenza di evitare che limiti eccessivamente stringenti possano pregiudicare la copertura dei costi di accensione o cambio assetto, si potrebbe accogliere la proposta di alcuni operatori di fissare pari a 1 (uno) tutti i fattori di conversione applicati nel calcolo dei limiti massimi ai prezzi delle offerte di accensione e delle offerte di cambio assetto.

RITENUTO CHE:

- le prime due classi di innovazioni siano conformi alle disposizioni di cui al punto 5 deliberazione ARG/elt 211/10 e al criterio di cui all'art. 60, comma 60.2, della deliberazione 111/06;
- la terza classe di innovazioni sia conforme ai criteri di cui all'art. 26, della deliberazione ARG/elt 5/10 e di cui all'art. 60, della deliberazione 111/06;
- la quarta classe di innovazioni sia conforme alle disposizioni di cui al punto 2, della deliberazione 180/2012/R/eel;

- sia opportuno che Terna proceda a modificare il Codice di Rete, per consentire la definizione dei dati tecnici e la gestione delle variazioni dei medesimi conformemente a quanto descritto nei considerati entro la fine del 2013;
- sia opportuno che Terna proceda a modificare il Codice di Rete, ponendo pari a 1 (uno) tutti i fattori di conversione applicati nel calcolo dei limiti massimi ai prezzi delle offerte di accensione e delle offerte di cambio assetto

DELIBERA

1. di verificare positivamente la Proposta di modifica del Codice di Rete;
2. di prevedere che Terna garantisca l'effettiva attuazione delle modifiche, di cui al punto 1, non oltre il 31 dicembre 2013;
3. che Terna proceda a modificare il Codice di Rete, al fine di consentire la definizione dei dati tecnici delle unità abilitate e la gestione delle variazioni dei medesimi dati nei termini di cui in motivazione e ad attuare tali modifiche entro lo stesso termine di cui al punto 2;
4. che Terna proceda a modificare il Codice di Rete, ponendo pari a 1 (uno) tutti i fattori di conversione applicati nel calcolo dei limiti massimi ai prezzi delle offerte di accensione e delle offerte di cambio assetto;
5. di trasmettere la presente deliberazione a Terna e al Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni